COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Via Garibaldi,43 (AR) - Cap 52027

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998

Il Comune di San Giovanni Valdarno rende noto che, a partire dal <u>11 ottobre 2021</u>, fino al <u>15 novembre</u> sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2021, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana, integrate dal fondo previsto dall'art. 53 del D.L. 73/2021.

Art. 1 Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Possono partecipare soltanto coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni Valdarno nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'effettiva residenza anagrafica.

b) cittadinanza:

- b1) cittadinanza italiana;
- b2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e siano in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 30/2007;
- b3) se cittadini extracomunitari, devono essere in regola con le norme per il soggiorno nel territorio nazionale.
- c) assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo famigliare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di San Giovanni Valdarno:
- la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);
- l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo famigliare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può

comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di San Giovanni Valdarno. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Art. 2 Requisiti reddituali

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una <u>certificazione ISE/ISEE 2021</u>, rilasciata dall'INPS o da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

Fanno parte del nucleo familiare del richiedente tutti coloro che, se pur non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda nonché i soggetti a suo carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente, i coniugi non legalmente separati, anche se hanno diversa residenza anagrafica. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Il richiedente deve presentare una certificazione dalla quale risulti:

- 1) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) comunque non superiore a €. 28.727,25;
- 2) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a €. 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP ai sensi Allegato A L.R.T. n. 96/1996 modificata con L.R.T. n. 41/2015),
- 3) incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- FASCIA "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per

l'anno 2021 (€ 13.405,08).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

- FASCIA "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (€ 13.405,08) e l'importo di €. 28.727,25.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00.

La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a € 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario".

Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", sarà possibile soltanto nei casi di seguito descritti:

- 1) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- 2) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
- 3) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISEE qualora dall'autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all'attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Il canone di locazione di riferimento è quello del 2021, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentale, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Art. 3 Ulteriori Requisiti reddituali

Ulteriori requisiti reddituali per la partecipazione al bando sono:

- a) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- b) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal presente bando;

Art. 4 Documentazione

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e distribuito dal Comune.

Il modulo è disponibile nel sito Internet del Comune (www.comunesgv.it), o presso gli uffici del Punto Amico.

Alla domanda va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- A) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;
- B) Attestazione ISE/ISEE 2021 rilasciata da INPS o da un CAAF o da un altro soggetto autorizzato corrispondente ai requisiti indicari all'art.2 del presente bando;
- C) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta (Mod. F23);
- D) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore al canone di locazione: certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (eventuale) (all."C");
- E) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- F) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.
- G) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
- H) Autocertificazione riduzione reddito causa Covid-19 e ISEE corrente (eventuale), in mancanza dichiarazioni fiscali anno 2021 (redditi 2020) e anno 2020 (redditi 2019);

Art. 5 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Casa del Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune, successivamente, procede all'adozione della graduatoria provvisoria sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

La graduatoria provvisoria di assegnazione è approvata dal Responsabile del Servizio Sociale, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione GRT n. 402 del 30 marzo 2020 e successive modifiche.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fascia A e B, **per ciascuna fascia**, **sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone sul valore dell'ISE**, ed in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse disponibili.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti all'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, verrà approvata la graduatoria definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da una commissione comunale appositamente costituita; alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva per quindici giorni consecutivi.

Art. 6 Calcolo e entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento destinato, applicando il seguente ordine di priorità:

- 1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- 2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B;

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori (es. spese di condominio, spese per ascensore ecc.), sul valore ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali, ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi, le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo:

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e dalla data di attribuzione della residenza, fino al 31/12/2021.

fascia a): il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo max di € 3.100,00;

fascia b): il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo max di € 2.325,00;

<u>L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad €. 200.00</u>; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Questi limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Qualora il finanziamento in disponibilità al Comune di San Giovanni Valdarno risultasse insufficiente a corrispondere il contributo massimo spettante a tutti gli utenti collocati in fascia A, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2021, di riservare una percentuale non inferiore al 60% della quota trasferita alla fascia "A" e di utilizzare la restante quota per la fascia "B".

In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale di San si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", secondo l'ordine della graduatoria.

Il contributo individuale spettante a ciascun avente diritto sarà diminuito in percentuale pari alle minori entrate rispetto alle somme richieste, allo scopo di ridistribuire le risorse così accantonate ad un maggior numero di utenti.

Le economie derivanti dalla perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito sia dell'applicazione della clausola che non potrà essere erogato se inferiore a euro 200,00, sia dei controlli svolti dai competenti uffici comunali, saranno distribuiti, prioritariamente ai soggetti collocati nella fascia A secondo l'ordine della graduatoria definitiva fino ad esaurimento.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Comune di San Giovanni provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente per l'anno 2021.

I richiedenti dovranno riempire i modelli allegati alla domanda e presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relativamente all'anno 2021, **perentoriamente entro il 15 Febbraio 2022.** Se il termine di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune.

Le ricevute, corredate dai modelli allegati alla domanda (all."D"), dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali contenenti le indicazioni di cui sopra.

Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto (all."E").

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: **non** si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Qualora l'ammontare dell'affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni. successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Nel caso di morosità del conduttore, l'erogazione del contributo destinato a quest'ultimo, potrà avvenire, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall'art. 11 della Legge 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell'anno successivo.

In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 Termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune, sottoscritte e presentate al Comune unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 DPR n.

445/2000), devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio protocollo del Comune, o spedite mediante raccomandata postale A.R.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro <u>le ore 13.00 del 15 novembre 2021</u>. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale, non fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 9 Motivi non sanabili di esclusione

Sono motivi non sanabili di esclusione:

- a) l'istanza non firmata;
- b) l'istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

Art. 10 Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

- a) Domanda priva della copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta;
- c) Domanda priva della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso il relativo procedimento, a condizione che lo sfratto non sia stato intimato per morosità;
- d) Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

Art. 11 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune potrà procedere a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. I controlli sulle autocertificazioni saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, art. 76

d.p.r. 445/2000, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Il "Titolare" del trattamento è il Sindaco, Valentina Vadi, del Comune di San Giovanni Valdarno con sede San Giovanni Valdarno - Via Garibaldi, 43 - Telefono (+39) 055 9526300, Pec: protocollo@pec.conunesgv.it.

Il "Responsabile" del trattamento dati è il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Romano tel:0559126286 e-mail: segretario.comunale@comunesgv.it

L'amministrazione comunale ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Dott. Paoli Stefano e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.:39.347.684.388.5. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

Mista - elettronica e cartacea.

I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando per "l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019" e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- b) finalità di ricerca statistica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi sociali su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Comune di dare esecuzione al servizio o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti necessari.

Il trattamento verrà eseguito dalle persone autorizzate al trattamento nell'ambito delle mansioni assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati personali non-saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento o contitolari.

Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avvengono su server ubicati all'interno della sede della stessa.

I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento", 20 - "Diritto alla portabilità dei dati" del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.

Ha altresì il diritto:

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail a: protocollo@ comunesgv.it

Nella qualità di interessato al trattamento il richiedente ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

Art.13 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/19	98
e alla LRT 2/2019 nonché alle direttive regionali in materia.	

San Giovanni Valdarno	
	Il Responsabile del Servizio
	(dott. Paolo Antonio Ricci)